

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE		PAG.
Sostituzioni:	PAG.	
PRESIDENTE	375	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 17 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758);		
GARGANO: Norme concernenti la produzione e la vendita di cosmetici (564);		
COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219)		
	376	
PRESIDENTE		
	376, 377, 379 416, 442, 451, 452	
ALLOCCA		
	379	
CARLONI ANDREUCCI		
	416	
COLOMBA		
	376, 377, 379, 416, 442, 451	
GARAVAGLIA, <i>Relatore</i>		
	376, 377, 379, 416	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		
	452	
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
La seduta comincia alle 12,20.		
CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Sangalli sostituisce,		

per la seduta odierna, il deputato Augello e il deputato Cirino Pomicino sostituisce il deputato Martini Maria Eletta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758) e delle proposte di legge Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita di cosmetici (564); Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976, già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio 1980, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita di cosmetici »; Colomba ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

Proseguiamo nella discussione degli articoli.

Gli onorevoli Colomba, Carloni Andreucci, Brusca, Giovagnoli Sposetti, Di Giovanni, Da Prato, Fabbri Orlando, Pastore, Tagliabue, Sandomenico, Lanfranchi Cordioli, Tessari Giangiacomo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

Restano comunque validi i decreti ministeriali del 18 giugno 1976 e del 7 marzo 1979.

COLOMBA. Ricordo che nei decreti ministeriali del 18 giugno 1976 e del 7 marzo 1979 sono elencati coloranti con potere sicuramente mutageno, alcuni di essi hanno potere cancerogeno. La stessa industria dei produttori riconosce che alcuni di questi sono certamente cancerogeni, citando anche il parere del comitato scientifico di cosmetologia della CEE: in particolare la 4-nitro-0-fenilendiamina (4-NOPD) e la 2-nitro-p-fenilendiamina (2-NPPD). Tali sostanze non compaiono nell'allegato II del disegno di legge, ma si ritiene che comunque non possano essere riammesse in circolazione. Il decreto ministeriale del 18 giugno 1976 è antecedente di circa un mese alla direttiva comunitaria. Pertanto, come ho già detto nel corso della discussione generale, ci pare strano che il nostro Governo, da un lato, intervenga con un decreto per eliminare certe sostanze sicuramente pericolose per la salute e, dall'altro, un mese dopo consenta che dopo un mese venga emanata una direttiva comunitaria che reimmette queste sostanze in circolo.

Anticipo che l'articolo 15 (norme transitorie) tende a sostituire la nomenclatura usata, di difficile lettura per un operatore medio italiano, con una denominazione comune italiana o internazionale. In proposito abbiamo previsto che il ministro della sanità debba provvedere ad emanare un decreto di revisione degli allegati III e IV, non ritenendo che questo sia un compito del Parlamento.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Per quanto riguarda gli allegati, ho le perplessità di chi si trova di fronte ad una materia chiaramente tecnica acclusa ad una parte normativa. Su quest'ultima abbiamo espresso opinioni forse più unanimi di quanto non sia risultato dalle votazioni dato che si trattava di difendere la salute del consumatore, ma sull'altra diventa difficile anche moralmente dire un sì o un no deciso.

In merito all'articolo aggiuntivo 14-bis, non sono in grado di dirlo con sicurezza ma ritengo che una norma resti in vigore fino a quando non sia abrogata. Pertanto,

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

non so quale significato potrebbero avere le parole: « Restano comunque validi i decreti ministeriali del 18 giugno 1976 e del 7 marzo 1979 ». Ritengo che questi decreti siano validi anche rispetto alla direttiva e faccio presente che nell'articolo 14 si prevede l'abrogazione delle norme in contrasto con la presente legge. Per questi motivi mi rimetto al Governo al quale, attraverso la norma positiva, abbiamo dato l'incarico di recepire, studiare e aggiornare la materia.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Poiché i decreti in questione non sono chiaramente contrastanti con la legge, non debbono essere considerati abrogati dalla legge stessa; pertanto questo articolo aggiuntivo è pleonastico. Inoltre, il sottolineare che i decreti restano comunque validi, oltre che essere pleonastico, risponde ad una strana procedura legislativa, dubbia, riconoscendo espressamente la sostanza di decreti che sono ancora validi.

Pertanto, poiché l'emendamento dal punto di vista tecnico-legislativo è sbagliato, ma è valido nella sostanza (essendo giusto considerare valida la materia contemplata nei decreti in oggetto), il Governo si rimette alla Commissione.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

LUSSIGNOLI. Vorrei chiedere ai colleghi proponenti se sarebbero disponibili a ritirare l'emendamento ed a presentare un ordine del giorno che interpreti nella sostanza il contenuto dello stesso emendamento tuttavia rispecchiando una maggiore correttezza dal punto di vista della tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Colomba, mantiene l'emendamento?

COLOMBA. Poiché la dizione dell'articolo 14 è confusa per cui può prestarsi ad interpretazioni diverse, mantengo lo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colomba. Il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Gli onorevoli Carloni Andreucci e Colomba hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-ter.

(Norma transitoria).

Il Ministro della sanità è delegato ad emanare entro centoventi giorni un decreto di revisione degli allegati III e IV, sostituendo le denominazioni conformi al « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN » con la denominazione comune italiana o internazionale.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Poiché i sessanta giorni, i trenta giorni, qualche volta rimangono una pia intenzione, per dare una certa sistematicità a questa legge io utilizzerei l'articolo aggiuntivo trasformandolo in un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere la nomenclatura degli allegati III e IV.

COLOMBA. Se non impegniamo il Governo con una norma di legge, non esiste altro modo per farlo. D'altra parte, centoventi giorni mi sembrano un termine più che sufficiente per una revisione che potrebbe essere attuata in dieci giorni.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Parere favorevole.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-ter.

(È approvato).

Do lettura del primo allegato.

ALLEGATO I.

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA
DEI PRODOTTI COSMETICI

Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.);

Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il *peeling*);

Fondotinta (liquidi, paste, ciprie);

Cipria per il trucco, polveri aspersorie per il corpo, ecc.;

Saponi da toilette, saponi deodoranti, ecc.;

Profumi, acque da toilette ed acqua di Colonia;

Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.);

Prodotti per la depilazione;

Deodoranti ed antisudoriferi;

Prodotti per il trattamento dei capelli:

tinture per capelli e decoloranti;

prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio;

prodotti per la messa in piega;

prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, *shampoo*);

prodotti per mantenere i capelli in forma (lozione, creme, oli);

prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine);

Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.);

Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi;

Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra;

Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca;

Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse;

Prodotti per l'igiene intima esterna;

Prodotti solari;

Prodotti abbronzanti senza sole;

Prodotti per schiarire la pelle;

Prodotti antirughe.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « polveri aspersorie per il corpo » *con le seguenti:* « talco per il dopobagno e per l'igiene corporale ».

Sopprimere le parole: « prodotti abbronzanti senza sole ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a condizione che il gruppo comunista al Senato accetti questa modifica, perché la dizione « talco per il dopobagno e per l'igiene corporale » era contenuta nel testo originario.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colomba-Carloni Andreucci, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Prodotti abbronzanti senza sole ».

GARAVAGLIA, *Relatore*. Siccome non ho diverse indicazioni tecniche, esprimo parere contrario.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io sono contraria.

COLOMBA. Manteniamo l'emendamento perché ci pare evidente che un'abbronzatura senza sole produce effetti metabolici sull'organismo del consumatore. È quindi assurdo che venga mantenuto nell'elencazione dei prodotti cosmetici *sic et simpliciter*.

ALLOCCA. Voterò a favore dell'emendamento.

RUBINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colomba-Carloni Andreucci, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'allegato I nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato II.

ALLEGATO II.

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO
NEI PRODOTTI COSMETICI

1. Acetilammino-2, cloro-5 benzossazolo
2. β -acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali
3. Deanoli aceglumas*
4. Spironolactonum*
5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3, 3 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali
6. Methotrexatum*
7. Acidum aminocaproicum* e suoi sali
8. Cinchophenum*, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati
9. Acidum thyropropicum* e suoi sali
10. Acido tricloracetico
11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)
12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali
13. Adonis vernalis L. e suoi preparati
14. Epinephrinum*
15. Alcaloidi dei Rauwolfina serpentina e loro sali
16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali
17. Isoprenalinum*
18. Allile, isotiocianato d'
19. Alloclamidum* e suoi sali
20. Nalorphinum*, suoi sali e suoi eteri ossidi
21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: (Amfécloral - Amfépentorex - Amfépramone - Aminorex - Amphétamine - Benzphétamine - Chlorphentermine - Cloforex - Clominorex - Dexamphétamine - Diméphénopane

(*) Nei presenti allegati è apposto un asterisco a fianco delle denominazioni conformi al « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN », pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

Segue: ALLEGATO II.

- Dipheméthomine – Doxaprame – Ethylamphétamine-Fenbutrazate – Fencamfamine – Fénétylline – Fenfluramine – Fémétramide – Fluminorex – Lévamfétamine – Meclofenoxate – Méphentermine – Métampfépramone – M:thamphétamine – Méthyl phénidate – Ortétamine – Paraméthylamphétamine – Pemoline – Pentorex – Phacétopérane – Phénatine – Phendimétrazine – Phenmétrazine – Phenatamine – Pipradol – Prolintane – Trifluorex – Xylopropamine)
22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
 23. Betoxycaium* e suoi sali
 24. Zoxazolaminum*
 25. Procainamidum*, suoi sali e suoi derivati
 26. Amminodifenile, di-(Benzidina)
 27. Tuaminoheptanum*, suoi isomeri e suoi sali
 28. Octodrinum* e suoi sali
 29. Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali
 30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali
 31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali
 32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
 33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
 34. Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi)9 osso-7-furo (3,2-g) cromo
 35. Ammi maius L. e suoi preparati
 36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)
 37. Androgena (sostanze ad attività)
 38. Antracene (olio di)
 39. Antibiotici salvo quelli nominati nell'allegato IV
 40. Antimonio e suoi composti
 41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati
 42. 5, 6, 6, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g] chinolina-10, 11-diol (Apomorfina) e suoi sali
 43. Arsenico e suoi composti
 44. Atropa belladonna L. e suoi preparati

Segue: ALLEGATO II.

45. Atropina, suoi sali e suoi derivati
46. Bario (sali di) salvo il solfato di bario, le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda e parte terza) recanti il simbolo Ba
47. Benzene
48. Benzimidazolone
49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati
50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)
51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali
52. Isocarboxazidum*
53. Bendroflumenthiazidum* e suoi derivati
54. Glucinio e suoi composti
55. Bromo elementare
56. Bretylii tosilas*
57. Carbromalum*
58. Bromisovalum*
59. Brompheniraminum* e suoi sali
60. Benzilonii brominum*
61. Tetrylammonii bromidum*
62. Brucina
63. Tetracainum* e suoi sali
64. Mofebutazonum*
65. Tolbutamidum*
66. Carbutamidum*
67. Phenylbutazonum*
68. Cadmio e suoi composti
69. Cantaris vesicatoria
70. Cantaridina
71. Phenprobamatum*
72. Carbazolo (derivati nitrati del)
73. Carbonio (solfo di)

Segue: ALLEGATO II.

74. Catalase
75. Cefelina e suoi sali
76. *Chenopodium ambrosioides* L. (essenza)
77. Cloralio idrato
78. Cloro elementare
79. Chlorpropramidum*
80. Diphenoxylatum*
81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)
82. Chlorzoxazonum*
83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)
84. Chlorprothixenum* e suoi sali
85. Clofenanidum*
86. *Bis*-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
87. Chlormethinum* e suoi sali
88. Cyclophosphamidum* e suoi sali
89. Mannomustinum* e suoi sali
90. Butanilicainum* e suoi sali
91. Chlormezanonum*
92. Triparanolum*
93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1, 3 indane] (Clorofacinone)
94. Chlorphenoxaminum*
95. Phenaglycodolum*
96. Cloruro di etile
97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali
98. *Claviceps purpurea* Tul., suoi alcaloidi e preparati
99. *Conium maculatum* L. (frutti, polvere, preparati)
100. Glycyclamidum*
101. Cobalto (benzene sulfonato di)
102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
103. Colchicoside e suoi derivati

Segue: ALLEGATO II.

104. Colchicum autumnale L. e suoi preparati
105. Convallatossina
106. Anamirta Cocculus L. (frutti)
107. Croton tiglium L. (olio)
108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea
109. Curaro e curarine
110. Curarizzanti di sintesi
111. Cianidrico (acido) e suoi sali
112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali
113. Cyclomenolum* e suoi sali
114. Natrii hexacyclonas*
115. Hexapropymatum*
116. Dextropropoxyphenum*
117. 0,0'-diacetil N-allil normorfina
118. Pipazetatum* e suoi sali
119. (α , β -1 dibromofenilettil)-5 metil-5 idantoina
120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) (per es.: Pentamethonii bromidum*)
121. Azamethonii bromidum*
122. Cyclarbamatum*
123. Clofenotanium*
124. bis-(triethylammonio)-1, 6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum*)
125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)
126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)
127. Lysergidum* e suoi sali
128. Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali
129. Cinchochainum* e suoi sali
130. Dietilammino-3 propil cinnamato
131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato
132. N, N'-bis (2-dietilamminoetil) osamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum*)

Segue: ALLEGATO II.

133. Methyprylonum* e suoi sali
134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
135. (Diidrossi-2, 6 metil-4 aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)
136. Dioxethedrinum* e suoi sali
137. Piprocurarii iodidum*
138. Propyphenazonum*
139. Tetrabenazinum* e suoi sali
140. Captodiamum*
141. Mefechlorazinum* e suoi sali
142. Dimetilammina
143. (Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali
144. Methapyrilenum* e suoi sali
145. Metamfepramonum* e suoi sali
146. Amitriptylinum* e suoi sali
147. Merforminum* e suoi sali
148. Isosorbidi dinitras*
149. Dinitrile malonico
150. Dinitrile succinico
151. Dinitrofenoli isomeri
152. Inproquonum*
153. Dimevamidum* e suoi sali
154. Diphenylpyralinum* e suoi sali
155. Sulfinpyrazonum*
156. N-(4-Ammino-4-osso-3, 3-difenil-butil)-N, N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)
157. Benactyzinum*
158. Benzatropinum* e suoi sali
159. Cyclizinum* e suoi sali
160. Difenil-5, 5 tetraidrogliossalione-4
161. Probenecidum*
162. Disulfiramum*
163. Emetina. suoi sali e suoi derivati

Segue: ALLEGATO II.

164. Efedrina e suoi sali
165. Oxanamidum* e suoi derivati
166. Eserina o fisostigmina e suoi sali
167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato IV (parte prima)
168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
169. Caramiphenum* e suoi sali
170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo
171. Metethoheptazinum* e suoi sali
172. Oxypheneridinum* e suoi sali
173. Ethoheptazinum* e suoi sali
174. Metheptazinum* e suoi sali
175. Methylphenidatum* e suoi sali
176. Doxylaminum* e suoi sali
177. Tolboxanum*
178. Monobenzonum*
179. Parethoxycainum* e suoi sali
180. Fenzolonum*
181. Glutethimidum* e suoi sali
182. Etilene (ossido di)
183. Bemegridum* e suoi sali
184. Valnoctamidum*
185. Haloperidolum*
186. Paramethazonum*
187. Fluanisonum*
188. Trifluperidolum*
189. Fluoresonum*
190. Fluorouracilum*
191. Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell'allegato IV (parte prima)
192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)
193. Galantaminum*

Segue: ALLEGATO II.

194. Gestagena (sostanze ad attività)
195. Esacloro-1, 2, 3, 4, 5, 6 cicloesano (o HCH)
196. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 epossio-6, 7 ottaidro, 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a endo, endodimetilene-1, 4, 8, 5 naftalene (Endrina)
197. Esacloroetano
198. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 esaidro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a endo-endo-dimetilene-1, 4, 5, 8 naftalene (Isodrina)
199. Idrastina, idrastinina e loro sali
200. Idrazidi e loro sali
201. Idrazina, suoi derivati e loro sali
202. Octamoximum* e suoi sali
203. Warfarinum* e suoi sali
204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido
205. Methocarbamolium*
206. Propatylnitratum*
207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3-il)-1,1 metiltio-3 propano
208. Fenadiazolum*
209. Nitroxolinum* e suoi sali
210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
211. Hyocyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)
212. Pemolinum* e suoi sali
213. Iodio elementare
214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decame-thorii bromidum*)
215. Ipéca Uragoga ipécacuanha Baill, e specie vicine (radici e loro preparati)
216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)
217. Santonina
218. Lobelia inflata L. e preparati
219. Lobelinum* e suoi sali
220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali
221. Mercurio e suoi composti ad eccezione di quelli nominati all'allegato IV
222. Mescalina e suoi sali

Segue: ALLEGATO II.

223. Poliacetaldeide (Metaldeide)
224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N, N dietilacetammide e suoi sali
225. Coumetarolum*
226. Dextromethorphanum* e suoi sali
227. Metilammino-2 eptano e suoi sali
228. Isometheptenum* e suoi sali
229. Mecamylaminum*
230. Guaifenesinum*
231. Dicoumarolum*
232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali
233. Thiamazolum*
234. (Metil-2' metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)
235. Carisoprodolum*
236. Meprobamatum*
237. Tefazolinum* e suoi sali
238. Arecolina
239. Poldini Metilsulfas*
240. Hydroxyzinum*
241. Naftolo β
242. Naftilammine α e β e loro sali
243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina
244. Naphazolinum* e suoi sali
245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)
246. Nicotina e suoi sali
247. Nitriti di amile
248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio
249. Nitrobenzene
250. Nitrocresoli e loro sali alcalini
251. Nitrofurantoinum*
252. Furazolidonum*
253. Nitroglicerina

Segue: ALLEGATO II.

254. Acenocoumarolum*
255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussati)
256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
257. Noradrenalina e suoi sali
258. Noscapinum* e suoi sali
259. Guanethidinum* e suoi sali
260. Estrogena (sostanze ad attività)
261. Oleandrina
262. Chlortalidonum*
263. Pelletierina e suoi sali
264. Pentacloroetano
265. Pentaerithrityli tetranitras*
266. Petrichloralum*
267. Octamylaminum* e suoi sali
268. Fenolo e suoi sali alcalini, tranne le eccezioni previste all'allegato III
269. Phenacemidum*
270. Difencloxazinum*
271. Fenil-2 indanedione-1, 3 (Fenindione)
272. Ethylphenacemidum*
273. Phenprocoumonum*
274. Fenyramidolum*
275. Triamterenum* e suoi sali
276. Pirofosfato di tetraetile
277. Tricresilfosfato
278. Psilocybinum*
279. Fosforo e fosfuri metallici
280. Thalidomidum* e suoi sali
281. Physostigma Venenosum Balf
282. Picrotossina
283. Pilocarpina e suoi sali
284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogyro (Levofacetoperano) e suoi sali

Segue: ALLEGATO II.

285. Pipradrolum* e suoi sali
286. Azacylonolum* e suoi sali
287. Bietamiverinum*
288. Butopiprinum* e suoi sali
289. Piombo (composti, salvo il piombo acetato per uso limitato ai prodotti per capelli)
290. Conina
291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)
292. Metyraponum*
293. Sostanze radioattive (1)
294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)
295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati
296. Sali di oro
297. Selenio e suoi composti
298. Solanum nigrum L. e suoi preparati
299. Sparteina e suoi sali
300. Glucocorticoidi
301. Datura stramonium L. e suoi preparati
302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati
303. Strofano (specie) e loro preparati
304. Stricnina e suoi sali
305. Strychnos (specie) e loro preparati
306. Stupefacenti: ogni sostanza di cui all'articolo 12 punti a) e b) della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e relativi decreti ministeriali
307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
308. Sultiamum*
309. Neodimio e suoi sali

(1) La presenza di sostanze radioattive naturali e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purché le sostanze radioattive non siano arricchite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e la loro concentrazione rispetti le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Segue: ALLEGATO II.

310. Thiotepum*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati
312. Tellurio e suoi composti
313. Xylometazolinum* e suoi sali
314. Tetracloroetilene
315. Tetracloruro di carbonio
316. Tetrafosfato di esaetile
317. Tallio e suoi composti
318. Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss
319. Ethionamidum*
320. Phenothiazinum* e suoi composti
321. Tiurea e suoi derivati, salvo quelli nominati nell'allegato IV (parte prima)
322. Mephenesinum* e suoi esteri
323. Agenti impiegati allo scopo di provocare un'immunità attiva (quale il vaccino anticolerico, il BCG, il vaccino antipolio, il vaccino antivaaioloso); agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato di una immunità (comprendenti tra l'altro la tuberculina e la tuberculina PPD; le tossine utilizzate per i testi di Schick e Dick, la brucellina); agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunità passiva (quali l'antitossina difterica, la globulina antivaaiolosa, la globulina antilinfocitica)
324. Tranilcyprominum* e suoi sali
325. Tricloronitrometano
326. Tribromo-etanolo (alcole tribromo-etilico)
327. Trichlormethinum* e suoi sali
328. Tretaminum*
329. Gallamini Triethiodidum*
330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati
331. Veratrina e suoi sali
332. Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati
333. Veratrum album L. rizomi e preparati
334. Cloruro di vinile monomero
335. Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D₂ + D₃)
336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini

Segue: ALLEGATO II.

337. Yohimbina e suoi sali
338. Dimethili sulfoxidum*
339. Diphenhydraminum* e suoi sali
340. p-butyl terz.-fenol
341. p-butyl terz.-pinocatecol
342. Dihydrotachysterolum*
343. Diossano (1,4 dietilene diossido)
344. Morfolina e suoi sali
345. Piretro album L. e suoi preparati
346. Maleato di pirianisamina
347. Tripeleennaminum*
348. Tetraclorosalicilanilidi
349. Diclorosalicilanilidi
350. Tetrabromosalicilanilidi
351. Dibromosalicilanilidi (per es.: Metabromsalanum* e Dibronisalanum*)
352. Bithionolum*
353. Monosulfuri tiouramici
354. Disulfuri tiouramici
355. Dimetileformamide
356. Acetone benzilidene
357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
358. Furocumarine (per es.: Trioxysalenum* e metossi-8 psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
359. Oli di semi di Laurus nobilis L.
360. Olio di Sassafras officinale Nees contenente safrolo
361. Iodotimolo
362. Zirconio e suoi derivati

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ALLEGATO II.

ELENCO DELLE SOSTANZE
IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI

1. Acenocumarina
2. Acetilamino-2-cloro-5-benzossazolo
3. Acetilcolina
4. Acetilene cloruro
5. N-acetilglutammato di N-dimetilaminoetano (Deanol aceglumato)
6. Acetone benzilidina
7. 3-(α -Acetonil-*p*-nitrobenzil)-4-idrossicumarina (Acenocumarina)
8. (β -Acetossietil)-trimetilammonio idrossido e suoi sali (Acetilcolina)
9. Acido amino caproico
10. Acido amino-6-esanoico (Acido amino caproico) e suoi sali
11. Acido amino-4-salicilico e suoi sali
12. Acido barbiturico e suoi derivati e suoi sali
13. Acido cianidrico e suoi sali
14. Acido cromico e suoi sali
15. Acido di-*n*.propil-solfammil-4-benzoico (Probenecide)
16. Acido fenil-2-chinolin-4-carbossilico (Cincofene) suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati
17. Acido fluoridico
18. Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diodofenil]-acetico (acido 3,3',5-triiodo-tiroacetico)
19. Acido 4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diidoidrocinnamico (acido tiroprofico) e suoi sali
20. Acido tiroprofico
21. Acido triclورو acetico

Segue: ALLEGATO II.

22. Acido triiodotiro acetico
23. Aconitina (alcaloide principale dell'*Aconitum napellus* L.) e suoi sali
24. *Aconitum napellus* L. (Ranunculacea) foglie, radici e preparati
25. Acqua distillata di lauro ceraso
26. *Adonis vernalis* (Ranunculacea) e suoi preparati
27. Adrenalina
28. Agenti impiegati allo scopo di provocare una immunità attiva o passiva
29. Alcaloidi della *Rauwolfia serpentina* (Apocinacea) e loro sali
30. Alchil xantati alcalini
31. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro etero ossidi e loro sali
32. Alcool tribromoetilico
33. Allile isotiocianato d'
34. N-allil normarfina, suoi sali e suoi eteri ossidi
35. Allilossi-2-cloro-4-N-(dietilammino-2'-etil)-benzamide e suoi sali (Alloclamide)
36. Aloanisone
37. Aloperidolo
38. Ambenonio
39. Amfecloralio
40. Amfepentorex
41. Amfepranonex
42. Amfetamina
43. Amile nitriti
44. Amilene cloruro
45. Amilocaina
46. Aminorex
47. Amitriptilina
48. *Ammi maius* L. e suoi preparati
49. Amine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: Amfecloralio, Amfepentorex, Amfepramone, Aminorex, Amfetamina, Benzilfecloralio, Clorfentermina, Cloforex, Clominorex, Desamfetamina, Dimefenopano, Difemectomina, Doxa-

Segue: ALLEGATO II.

- prame, Etilamfetamina, Fenbutrazate, Fencamfamina, Fenetilina, Fenfluramina, Fenmetramide, Fluminorex, Levamfetamina, Meclofenossato, Mefentermina, Metamfepramone, Metamfetamina, Metilfenidato, Ortetamina, Parametilamfetamina, Pemolina, Pentorex, Facetoperano, Fenatina, Fenodimetrazina, Fanmetrazina, Fenatamina, Pipradol, Prolintano, Trifluorex, Xilopropamina
50. Aminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
 51. Amino-2 bis-(metossi-4-fenil)-1-2-etanolo e suoi sali
 52. Amino-3-butossi-4-benzoato di dietilammino-2'-etanolo e suoi sali (Betossicaina)
 53. Amino-2-cloro-5-benzossazolo (Zossazolamina)
 54. Amino-4-N'-dietilammino-2'-etil-benzammide, suoi sali e suoi derivati (Procainammide)
 55. Aminodifenile, di- (Benzidina)
 56. Aminoeptano, suoi isomeri e suoi sali
 57. (Amino-2'-etil)-1-trimetossi-3,4,5-benzene e suoi sali (Mescalina)
 58. Amino-2-isottano e suoi sali
 59. Amino-2-metil-4-esano e suoi sali
 60. 2-amino-4-nitrofenolo
 61. 2-amino-5-nitrofenolo
 62. Amino-4-salicilico acido para e suoi sali
 63. Aminotolueni, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
 64. Aminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
 65. *Anamirta Cocculus L.* (Menispermacee) frutti
 66. Androgena (sostanze ad attività)
 67. Anilina
 68. Antibiotici salvo quelli nominati nell'allegato IV
 69. Antimonio e suoi composti
 70. Antracene (olio di)
 71. Apomorfina
 72. Apronalide
 73. Arecolina

Segue: ALLEGATO II.

74. Arsenico e suoi composti
75. AT 10
76. *Atropa belladonna* L. (Solanacea) e suoi preparati
77. Atropina, suoi sali e suoi derivati
78. Azaciclonolo
79. Azamethonium bromuro
80. Bario (sali di) salvo il solfato di bario, le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell'allegato III (seconda parte) e nell'allegato IV (seconda e terza parte) recanti il simbolo Ba
81. Bemegrìde
82. Benactizina
83. Bendroflumetiazide
84. Benzamina
85. Benzilamfetamina
86. Benzatropina
87. Benzene
88. Benzene sulfonato di cobalto
89. Benzidina
90. 2-Benzidrossi-N.N-dimetilanilina
91. 3-Benzil-3,4-diidro-6-(trifluorometil)-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido (Bendroflumetiazide) e suoi derivati
92. 3-(N-benzilidrazinocarbonil)-5-metilossazolo (Isocarbossazide)
93. Benzilonio bromuro
94. Benzimidazolone
95. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
96. Benzoato di metiletildimetilaminometilcarbinolo e suoi derivati (Amilocaina)
97. Benzoazepina, Dibenzoazepina, loro sali e derivati
98. Benzoil-trimetil-ossipiperidina e suoi sali (Benzamina)
99. eBrillio (ossido e sali di) e suoi composti
100. Belossicaina
101. 1,6-bis-(2-cloroetilamino)-1,6-disossimannitolo e suoi sali

Segue: ALLEGATO II.

102. *Bis*-(cloroetil)-metilamina e suoi sali (Clorometina)
103. *Bis*-(cloroetil)-metilamina N-ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
104. NN'-*bis*-(2-dietilaminoetil)-ossamido *bis*-(2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonio cloruro)
105. *Bis*-(dietiltiocarbamil)-disolfuro (Disulfiram)
106. *Bis*-(idrossi-4-cumarinil)-2-acetato di etile e sali dell'acido
107. [*Bis*-(β -idrossifenetil)-2,6-metil-1-piperidina] (Lobelina) e suoi sali
108. *Bis*-(idrossimetil)-2,2-butanol-1-trinitrato (Propatil nitrato)
109. *Bis*-(idrossi-4-osso-2H-1-benzopiran-3 yl)-1,1-metiltio-3-propano
110. *Bis*-(piridi-3)1,2-metil-2-propanone (Metirapone)
111. *Bis*-(trimetilammonio)-1,10-decano (sali di)
112. *Bis*-(trimetilammonio)-1,6-esano (sali di)
113. *Bis*-(trimetilammonio)-1,5-pentano (sali di)
114. Bitionolo
115. Bretilio tosilato
116. Bromisoval
117. Bromo elementare
118. (Bromo-4-benzil)-etildimetilammonio *p.* toluolsolfato (Bretilio tosilato)
119. N-(Bromo-2-etil-2-butirril)-urea (Carbromal)
120. Bromo-4-fenil-1-(piridil-2)-1-dimetilamino-3-propano e suoi sali (Bromofeniramina)
121. Bromofeniramina
122. Bromo-2-isovalerilurea (Bromovalurea, Bromisoval)
123. Bromovalurea
124. Bromuro di benzilossi-3-dietil-1,1-pirrolidinio (Benzilonio bromuro)
125. Bromuro di decametonio
126. Bromuro di pentametonio
127. Bromuro di tetraetilammonio (Tetrammonio bromuro)
128. Brucina
129. Butanilcaina

Segue: ALLEGATO II.

130. Butilammino-4-benzoato di dimetilamino-2'-etile e suoi sali (Tetracaina)
131. Butil-4-difenil-1,2-pirazolidina dione-3,5 (Fenilbutazone)
132. Butil-4-diosso-3,5-fenil-1-pirazolidina (Mofebutazone)
133. *p.*Butil terz.-fenolo
134. N-Butil-1-(metil-4'-benzene)-sulfonil-3-urea (Tolbutamide)
135. *p.*Butil terz.-pirocatecolo
136. Butopiprima
137. Cadmio e suoi composti
138. Canapa Indiana del Canada (*Apocynum cannabinum L.* - Apocinacee) e suoi preparati
139. Cantaridina
140. *Cantharis vesicatoria L.*
141. Captodiamina
142. Carbazolo (derivati nitrati del)
143. Carbonio (solfo di)
144. Carbonio tetracloruro
145. Carbromal
146. Carbutamide
147. Carisoprodol
148. Catalase
149. Cefelina e suoi sali
150. *Chenopodium ambrosoides L.* (essenza)
151. Cianidrico acido e suoi sali
152. Ciclarbamato
153. Ciclizina
154. Ciclocumarolo
155. Cicloesil-1-dietilamino-3-(diethylaminometil-2-fenil)-1-propano e suoi sali
156. Cicloesil-1-idrossimetil-1-acetato di sodio (Esaciclonato di sodio)
157. 1-Cicloesil-3-*p.*tolilsolfonilurea (Gliciclammide)
158. 2-Cicloesil-3,5-xilenolo (Ciclomenolo) e suoi sali
159. Ciclofosfammide

Segue: ALLEGATO II.

160. Ciclomenolo
161. Ciclopentanodimetanolo-1,1-dicarbanilato (Ciclarbamate)
162. Cicuta (*Conium maculatum* L., Ombrellifere) frutti, polvere, preparati
163. Cincocaina
164. Cincofene
165. Citrato di 2,4-diaminoazobenzene (Crisoidina citrato)
166. *Claviceps purpurea* Tul. (Ipocreacee). Segale cornuta, suoi alcaloidi e preparati
167. (Clofenamide)
168. Cloforex
169. Clominorex
170. Cloralio idrato
171. Cloridrato di 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-4-piperidincarbosilato di etile (Cloridrato di difenossilato)
172. Cloridrato, citrato di 2,4-diaminoazobenzene (Crisoidina cloridrato e citrato)
173. Clormezanone
174. Cloro elementare
175. Clorodimetilaminometilpirimidina (Crimidina)
176. 2-Cloro-9-(3-dimetilaminopropilidene)-tioxantene (forma *trans*) e suoi sali (Clorprotixene e suoi sali)
177. Cloro-4-disulfamoil-1,3-benzene (Clofenamide)
178. Clorofacinone
179. 1-(*p*.Cloro- α -fenilbenzil)-4-(2-idrossietossietil)-piperazina (Idrossizina)
180. 1-Clorofenil-4-(3,4-dimetossifenetil)-piperazina (Mefeclofazina) e suoi sali
181. 2-[(*p*.Clorofenil)-fenilaceti]-1,3-indandione (Clorofacinone)
182. [(Cloro-4-fenil)-1-fenil]-1-dimetilaminoetossi-1-etano (Clorofenossamina)
183. 2-(*p*.Clorofenil)-3-metil-2,3-butanediol (Fenaglicodolo)
184. (*p*.Clorofenil)-solfonil-1-propilurea (Clorpropamide)
185. 2-(*p*.Clorofenil)-tetraidro-3-metil-4H-1,3-diazin-4-one-1,1-diossido (Clormezanone)

Segue: ALLEGATO II.

186. Clorofenossamina
187. Cloroformio
188. 5-Cloro-2-idrossibenzossazolo (Clorzossazolo)
189. Cloro-6-metil-2-anilide dell'acido *n*.butilamminoacetico e suoi sali (Butanilcaina)
190. Clorometina
191. Clorfentermina
192. Clorpropamide
193. Clorprotixene
194. Clortalidone
195. Cloruro di etile
196. Cloruro di vinile monomero
197. Clorzossazolo
198. Cobalto (benzene sulfonato di)
199. Colecalciferolo
200. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
201. Colchicoside e suoi derivati
202. *Colchicum autumnale* L. (Liliacee) e suoi preparati
203. Coniina
204. Convallotossina
205. Crimidina
206. Crisoidina cloridrato e citrato
207. Cromo (sali di), acido cromico e suoi sali
208. *Croton tiglium* L. (Euforbiacee) (olio)
209. N-(crotonilamino-4-benzenesulfonil)-N'-butilurea
210. Cumetarolo
211. Curarine
212. Curarizzanti di sintesi
213. Curaro e curarine
214. D.D.T.
215. Deanol aceglummato
216. Decanietonio bromuro
217. Desamfetamina

Segue: ALLEGATO II.

218. Destrametorfano
219. Destropropossilene
220. 0,0'-diacetil-N-allil normorfina
221. 2,4-diaminoanisolo
222. 2,5-diaminoanisolo
223. N-[4-(2,4-diaminopleridil-(6)-dimetilamina)-benzoil]-acido glutamico (Metotresato)
224. 2,4-Diaminoazobenzene citrato (Crisoidina citrato)
225. 2,4-Diaminoazobenzene cloridrato (Crisoidina cloridrato)
226. 2,5-diaminotoluene
227. 2,4-diaminotoluene
228. Diazo-1,9-tio-10-antracencarbossilato-di-(piperidino-2'-etossi)-2'-etile e suoi sali (Pipezetato)
229. Dibenzoazepina
230. (α . β -1-Dibromofeniletil)-5-metil-5-idantoina
231. Dibromosalicilanilide
232. Dibromuro di *bis*-(N-N'-dimetiletilammonio)-N-metilazo-3-pentano (Azomethonium bromuro)
233. Dicarbanilato di ciclopentanodimetanolo-1-1 (Ciclarbamato)
234. (Dicloro-4',4''-difetil)-1,1-tricloro-2,2-etano (D.D.T.) Clorofenotano
235. Dicloroetano (cloruro di etilene)
236. Dicloroetilene (cloruro di acetilene)
237. Dicloro-2,3-metil-2-butano
238. Diclorosalicilanide
239. Dicumarol
240. Dietilaminoetilamide dell'acido 2-butilossicinconinico (Cincocaina) e suoi sali
241. Dietilaminoetil-(fenil-4'-idrossi-3'benzoato)-2 e suoi sali
242. N,N'-*bis*-(2-dietilaminoetil)-ossamido-*bis*-(2-clorobenzile)
243. 1-[*p*.Dietilaminoetossi]-fenil]-1-(*p*.tolil)-2-(*p*.clorofenil)-etanolo (Triparanolo)
244. Dietilamino-3-propilcinnamato
245. Dietilammide dell'acido lisergico e suoi sali (Lisergide)
246. 1,4-Dietilene diossido

Segue: ALLEGATO II.

247. Dietil-3,3-metil-5-piperidindione-2,4 (Metiprilone) e suoi sali
248. Dietilnitro-4-fenil tiosolfato
249. Difemetomina
250. Difenidramina (2-benzidrossi-N,N-dimetiletilamina) e suoi sali
251. Difenil-2,2-diisopropilamino-4-butiramide e suoi sali
252. 2,2-Difenil-4-dimetilamino valeramide e suoi sali
253. Difenil-1,2-(fenil-2'-sulfiniletil)-4-pirazolidinedione-3,5 (Sulfinpirazone)
254. Difenil-2,2-glicolato di dietilamino-2'etile (Benactizina)
255. N-Difenil-metil-N'-metilpiperazina e suoi sali (Ciclizina)
256. Difenilmetilossi-4-metil-piperidina e suoi sali (Difenilpiralina)
257. Difenilmetossi-3-tropano e suoi sali (Benzatropina)
258. Difenilpiralina
259. Difenil-5,5-tetraidrogliossalina-4
260. Difenossilato cloridrato
261. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
262. (Diidrossi-3,4-fenil)-1-etilamino-2-propanolo e suoi sali
263. 1-(3',4'-Diidrossifenil)-2-isopropilaminoetanolo (Isoprenalina)
264. (Diidrossi-3,4-fenil)-1-metilamino-2-etanolo (Adrenalina) (Epinefrina)
265. (Diidrossi-1,2,6-metil-4-azo-esil)-teofillina (Xantinol)
266. Diidrotachisterina (AT 10)
267. Diiodometilato dell'estere dietilaminoetossietilico dell'acido fenil-N-piperidilacetico (Piprocurario ioduro)
268. Dimefenopano
269. Dimetilamina
270. (Dimetilamino)-1-dimetilaminometil-2-butanolo-2-benzoato e suoi sali
271. α -Dimetilamino-2'-etil-tiobenzil-1-butiltio-4-benzene (Captodiamina)
272. 2-[α -(2-Dimetilaminoetossi)- α -metilbenzil]-piridina (Dossilamina) e suoi sali
273. Dimetilamino-2'-fenil-1-propanone e suoi sali (Metamfepiramone)
274. Dimetilamino-4-metil-3-difenil-1,2-butil-propionato (Destropropossifene)

Segue: ALLEGATO II.

275. (Dimetilamino-3-propilidene)-5-dibenzo-[a,d]-(1,4)-cicloeptadiene e suoi sali (Amitriptilina)
276. N,N-dimetildiguanide (Metformin) e suoi sali (Merformina)
277. Dimetile formamide
278. Dimetil-2,3-isopropil-4-fenil-1-pirazolone-5 (Propilfenazone)
279. N,N-dimetil-N'-(piridil-2)-N'-(tenil-2)-etilenediamina e suoi sali (Metapirilene)
280. Dimetilsulfossido
281. Dimetossi-9,10-isobutil-3-osso-2-esaidro-1,2,3,4,6,7,11-bH-benzochinolizina e suoi sali (Tetrabenazina)
282. Dinitrato-2,5 di dianidro-1,4:3,6-sorbitolo (Isosorbide dinitrato)
283. Dinitrile malonico
284. Dinitrile succinico
285. Dinitrofenoli isomeri
286. Di-n.propil-solfammil-4-benzoico acido (Probenecide)
287. Diossano (1,4-dietilene diossido)
288. 3,6-Dipropossi-2,5-di-(etilenimino)-1,4-benzochinone (Improquone)
289. Disolfuri tiouramici
290. Disulfram
291. Doxaprime
292. Dossilamina
293. Efedrina e suoi sali
294. Emetina, suoi sali e suoi derivati
295. Endrina
296. Epinefrina
297. Epossi-2-3-etil-2-esanamide e suoi derivati (Ossanamide)
298. 6,7-Epossitropina tropato
299. 2-(1-N,N-eptametenimmina)-etilguanidina (Guanetidina)
300. Ergocalciferolo
301. Esacloro-1,2,3,4,5,6-cicloesano (Lindano)
302. Esacloro-1,2,3,4,10,10-eossi-6,7-ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-endo-endo-1,4:5,8-dimetano naftalene (Endrina)
303. Esacloro-1,2,3,4,10,10-esaidro-1,4,4a,5,8,8a-endo-endo-1,4:5,8-dimetano-naftalene (Isodrina)

Segue: ALLEGATO II.

304. Esacloroetano
305. Esaetile tetrafosfato
306. Esametonio (sali di)
307. Esapropimato
308. Escrina o fisostigmina e suoi sali
309. Esteri dell'acido *p*.aminobenzoico (con gruppo ammino libero) salvo quelli citati nell'allegato IV (prima parte)
310. Estere ciclico dell'acido *N,N*-bis-(2-cloroetil-*N'*-3-ossipropil-fosfordiammidico e suoi sali (Ciclofosfammide)
311. Esteri degli alcoli acetilenici
312. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
313. Estere dietilaminoetilico dell'acido ciclopentan-1-fenil-1-carbossilico e suoi sali (Caramifene)
314. Estere dietilfosforico del *p*.nitrofenolo
315. Estere etilico dell'acido esaidro-1,3-dimetil-4-fenil-azepincarbossilico (Metoeptazina) e suoi sali
316. Estere etilico dell'acido 1-(2-feniletil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico e suoi sali (Feneridina)
317. Estere etilico dell'acido metil-1-fenil-4-esaidroazepincarbossilico-4 e suoi sali (Etoeptazina)
318. Estere metilico dell'acido esaidro-1,2-dimetil-4-fenil-azepincarbossilico (Meteptazina) e suoi sali
319. Estere metilico dell'acido fenil-2-piperidil-2'-acetico e suoi sali (Metilfenidato)
320. Estere 2-metil-2-propiltrimetilene dell'acido *p*.toluenboronico ciclico (Tolboxane)
321. Estrogena (sostanze ad attività)
322. Etere monobenzilico dell'idrochinone (Monobenzone)
323. Eteri ossidi degli alcoli acetilenici
324. Eteri ossidi della *N*-alilnormorfina
325. Eterossidi della digitale
326. 2-Etilamino-4-oxo-5-fenil-2-ossazolina (Fenozolone)
327. Etilamfetamina
328. Etilene cloruri
329. Etilene (ossido di)

Segue: ALLEGATO II.

330. Etilfenacemide
331. Etil-3-fenil-3-piperidine dione 2-6 e suoi sali (Glutetimide)
332. β -Etil- β -metil-glutarimmide e suoi sali (Bemegrìde)
333. 2-Etil-3-metilvaleramìde (Valnoctammide)
334. Etoeptazina
335. Etossi-4-benzoato di dietilaminoetile e suoi sali (Paretossicaina)
336. Facetoperano
337. Fanmetrazina
338. Fava di Calabar
339. Fenacemide
340. Fenadiazolo
341. Fenaglicodolo
342. Fenatina
343. Fenatamina
344. Fenbutrazate
345. Fencamfamina
346. Feneridina
347. Fenetillina
348. Fenfluramina
349. Fenmetramide
350. Fenilacetilurea
351. Fenilbutazone
352. N-(Fenil-2-butiril)-urea (Etilfenacemide)
353. m-fenilendiamina
354. O-fenilendiamina
355. 4-(α -Fenil-p.clorobenzilossi-2-etil)-N-moriolina (Difenclossazina)
356. Fenil-2-indanedione-1,3 (Fenindione)
357. Fenindione
358. Fenil-1-(piridil-2-ammino)-2-etanolo (Feniramidolo)
359. γ -Fenilpropilcarbammato (Fenprobamato)
360. (Fenil-1'-propil)-3-idrossi-4-cumarina (Fenprocumone)
361. Fenol-6-triammino-2,4,7-pteridina e suoi sali (Triamterene)

Segue: ALLEGATO II.

362. Feniramidolo
363. Fenmetrazina
364. Fenodimetrazina
365. Fenolo e suoi sali alcalini, tranne le eccezioni previste all'allegato III
366. Fenotiazina
367. Fenozolone
368. Fenprobamato
369. Fenprocumone
370. Fisostigmina
371. Fluanisone
372. Fluoresone
373. Fluoridrico acido, suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell'allegato IV, prima parte
374. Fluoro-4-feniletilsulfone (Fluoresone)
375. 4-Fluoro-4-(4-idrossi-4-p. clorofenilpiperidina)-butirrofenone (Aloperidolo)
376. 4-Fluoro-4-[4-(O-metossifenil)-1-piperazinil]-butirrofenone (Fluanisone, Aloanisone)
377. Fluminorex
378. p-Fluoro-4-[4'-ossi-4'-(3''-trifluorometil)-fenil]-piperidino-butirrofenone (Trifluperilolo)
379. Fluoro-5-pirimidinedione-2,4-(fluoro-5-uracile) (Fluracil)
380. 6 α -Fluoro-11 β , 17 α . 21-trioossi-16 α -metil-1,4-pregnadiene-3,20-dione (Parametazone)
381. Fluracil
382. O-Fosforil-idrossi-4-N,N-dimetiltriptamina (Psilocibina)
383. Forsforo e forsfuri metallici
384. 3-Ftalinimidopiperidina-2,6-dione e suoi sali (Talidomide)
385. Furazolidone
386. Furfuriltrimetilammonio (Furtretonio) (sali di) (per es.: furtretonio ioduro; furtretonio p.toluensolfonato) (per es.: furtretonio ioduro)
387. Furocumarina (per es.: triossalene e metossi-8-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

Segue: ALLEGATO II.

388. Furtretonio (sali di)
389. Galantamina
390. Gallamina triiodo-etilato
391. Gestagena (sostanze ed attività)
392. Giusquiamo (*Hyoscyamus niger* L., Solanacee) (foglie, semi, polveri e preparati)
393. Glibutamide
394. Gliciclamide
395. Glucocorticoidi
396. Glucosidi estratti dalla *Thevetia Neriifolia* Juss (Apocinacee)
397. Glutetimide
398. Guanetidina
399. Idrastina, idrastinina (alcaloidi dell'*Hydrastis canadensis* L., Ranunculacee) e loro sali
400. Idrazidi e loro sali
401. Idrazina, derivati e loro sali
402. Idrazino-2-ottano e suoi sali (Octamoxina)
403. Idrofluoruri
404. (Idrossi-4'-cumarinil-3')-1-fenil-1-butanone-3 (Warfarin) e suoi sali
405. Idrossi-4-fenil-2-ossadiazolo-1,3,4 (Fenadiazolo, Ipnazolo)
406. Idrossi-2-(metossi-3'-fenossi)-3-propilcarbamato-1 (Metocarbamolo)
407. Idrossi-8-nitro-5-chinolina e suoi sali (Nitrossolina)
408. Idrossizina
409. Imino-2-genil-5-ossazolidinone-4 e suoi sali (Pemolina)
410. Imperatorin
411. Improquone
412. Iodio elementare
413. Iodotimolo
414. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
415. Ipecacuana (*Uragoga Ipecacuanha*, Baill. - Rubiacee) e specie vicine (radici e loro preparati)
416. Ipnazolo
417. Isocarbosazide

Segue: ALLEGATO II.

418. Isodrina
419. Isometeptene
420. N-Isopentil-1,5-dimetilesilamina (Octamilamina) e suoi sali
421. Isoprenalina
422. N-Isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propandioldicarbammato (Carisoprodol)
423. 2-Isopropil-4-pentenoilurea (Apronalide)
424. Isosorbide dinitrato
425. *Juniperus sabina* L. (foglie, olii essenziali e preparati)
426. γ -Lattone dell'acido 17-idrossi-7 α -acetiltio-3-osso-17 α -pregn-4-ene-21-carbossilico (Spironolattone)
427. Lattone dell'acido idrossi-1-osso-7-trimetil-8, 10, 1'-esaidro-1, 2, 3, 4, 4a, 7-naftalencancetico-2 (Santonina)
428. Levamfetamina
429. Levofacetoperano
430. Lindano
431. Lisergide
432. Lobelia (*Lobelia inflata* L. - Lobeliacee) e preparati
433. Lobelina e suoi sali
434. Malcato di piranisamina
435. Malonilurea (derivati della) e loro sali
436. Mecamilamina
437. Meclofenossato
438. Mefeclofazina
439. Mefenesina
440. Mefentemina
441. Meprobamato
442. Mercurio e suoi composti ad eccezione di quelli nominati nell'allegato IV
443. Mescalina
444. Metaldeide
445. Metamfepiramone
446. Metamfepramone

Segue: ALLEGATO II.

447. Metapirilene
448. N-N'-metenil-O-fenilenediammina (Benzimidazolone)
449. Meteptazina
450. Metetocptazina
451. Metformin
452. Metilamino-2-eptano e suoi sali
453. Metilamino-6-metil-2-eptene-2 e suoi sali (Isometeptene)
454. Metilamino-3-trimetil-2,2,3-biciclo-(2,2,1)-eptano (Mecamilammina)
455. Metilene-bis-3,3-(idrossi-4-cumarina) (Dicumarol)
456. 9-(3-Metil-2-butenilossi)-7H-furo-[3,2-g] [1]-benzopirano-7-one (Imperatorin)
457. Metiletildimetilaminometilcarbinolo benzoato
458. Metilfenidrato
459. Metil-3-fenil-2-morfolina (Fenmetrazina), suoi derivati e suoi sali
460. Metil-1-mercapto-2-imidazolo (Metimazolo)
461. (Metil-2'-metossi-2'-fenil-4')-diidropirano-3, 4-cumarina (Ciclocumarolo)
462. Metil-2-n-propil-2-propanodiol-1,3-dicarbammato (Meprobamato)
463. Metilsolfato di benzilossimetil-2-dimetil-1,1-pirrolidinio (Poldina metilsolfato)
464. N-Metiltetraidro-1,2,5,6-nicotinato di metile (Arecolina)
465. Metimazolo
466. Metiprilone
467. Metirapone
468. Metocarbamolo
469. (Metossi-2-allil-4-fenossi)-2-N, N-dietilacetammide e suoi sali
470. Metossi-4'-fenossi-3-propanediol-1-2 (Guaifenesina)
471. Metossi-1-bis-(idrossi-4'-cumarinil-3')-2, 2-etano (Cumetarolo)
472. Metossi-3-N-metilmorfinano destrogio e suoi sali (Destrometorfano)
473. Metotresato
474. Mofebutazone
475. Monosolfuri tiouramici

Segue: ALLEGATO II.

476. Morfolina e suoi sali
477. Mustina-N-ossido
478. Nafazolina
479. Naftilamine α e β e loro sali
480. α -Naftil-3-idrossi-4-cumarina
481. (α -Naftilmetil)-2-imidazolina (Nafazolina) e suoi sali
482. Naftolo β
483. Narcotina
484. Neodimio e suoi sali
485. Neostigmina e suoi sali
486. Nicotina e suoi sali
487. Nitriti di amile
488. Nitriti metallici, salvo Nitrito di sodio
489. Nitrobenzene
490. Nitrocresoli e loro sali alcalini
491. 4-nitro-O-fenilendiamina (4-NOPD)
492. 2-nitro-p-fenilendiamina (2-NPPD)
493. Nitroferriani alcalini (Nitroprussati)
494. Nitrofurantoina
495. N-(Nitro-5-furfurilidene-2)-amino-1-idantoina (Nitrofurantoina)
496. N-(Nitro-5-furfurilidene-2)-amino-3-ossazolidinone-2 (Furazolidone)
497. Nitroglicerina
498. Nitroprussati
499. Nitrossolina
500. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
501. Noce vomica (*Strychnos Nux vomica* L., Loganiacee) (specie) e loro preparati
502. Noradrenalina e suoi sali
503. Noscipina (Narcotina) e suoi sali
504. Novosparol
505. Octamilamiña
506. Octamoxin
507. Oleandrina (Glucoside del *Nerium oleander* L., Apocinacee)

Segue: ALLEGATO II.

508. Olio di Sassofrasso (*Sassafras officinale Nees*) contenente Safrolo
509. Olio di semi di lauro (*Laurus nobilis L.*)
510. Oro (sali di)
511. Ortetamina
512. Ossanamide
513. [(Osso-2'-propil-2-piperidina]
514. Osso-1-(sulfamoil-3'-cloro-4'-fenil)-3-idrossi-3-isoindolina (Clortalidone)
515. Parametazone
516. Parametilamfetamina
517. Paretossicaina
518. Pelletierina [(osso-2'-proli)-2-piperidina] e suoi sali
519. Pemolina
520. Pentaclorotano
521. Pentacritritol-cloralio [tetralis-(triclolo-2, 2, 2-idrossietossi)-tetrametilmetano] (Petricloral)
522. Pentametonio bromuro
523. Pentorex
524. *Physostigma Venenosum Malf* (Fava di Calabar)
525. Picrotossina, principio attivo dell'*Anamirta Cocculus L.*
526. Pilocarpina e suoi sali
527. *Pilocarpus jaborandi Holmes* (Rutacee) e suoi preparati
528. Piombo (composti, salvo il piombo acetato per uso limitato ai prodotti per capelli)
529. Piperidil-(2)-benzilacetato forma L. e suoi sali (Levofacetoperano)
530. (2-Piperidil)-difenilmetanolo e suoi sali (Pipradolo)
531. (4-Piperidil)-difenilmetanolo (Azociclonolo) e suoi sali
532. α -(1-Piperidil)-fenilacetato di butossi-2'-etile (Butopiprima) e suoi sali
533. α -(1-Piperidil)-fenilacetato di β -dietilamino-2'-etile (Novosparol) (Bietamiverina)
534. Pipezetato
535. Pipradolo
536. Piprocurario ioduro

Segue: ALLEGATO II.

537. Piranisamina maleato
538. Piretro (*album L.* e suoi preparati)
539. Piribenzamina (Tripelennamina)
540. Pirofosfato di tetraetile
541. Poliacetaldeide (Metaldeide)
542. Poldina metilsolfato
543. Probenecide
544. Procainammide
545. Propatilnitrate
546. Profilfenazone
547. Prolintano
548. Propil-2-piperidina (Coniina)
549. 1-(2-Propinil)-cicloesilcarbamato (Esapropimato)
550. *Prunus lauro cerasus L.* (Rosacee) (acqua distillata di lauro-ceraso)
551. Psilocibina
552. *Rauwolfia Serpentina* (Alcaloidi della)
553. Sabadilla (*Schoenocaulon officinale*, Liliacee) suoi semi e suoi preparati
554. Sali di bis-(trimetilammonio)-1,10-decano (per es.: Decametonio bromuro)
555. Sali di bis-(trimetilammonio)-1,6-esano (sali di) (per es.: Esametonio bromuro)
556. Sali di bis-(trimetilammonio)-1,5-pentano (per es.: bromuro di pentametonio)
557. Sali di esametonio
558. Sali di oro
559. Santonina
560. Scilla (*Urginea Scilla Steith*, Liliacee) e suoi preparati
561. Scopolanimus (Tropato della 6,7-epissitropina) suoi sali e suoi derivati
562. Segale cornuta, suoi alcaloidi e preparati
563. Selenio e suoi composti
564. Sieri

Segue: ALLEGATO II.

565. *Solanum nigrum* L. (Solanacee) e suoi preparati
566. Solfuro di carbonio
567. Solfuro di tris-(etileneimino-1)-fosfina (Tio-TEPA)
568. Sostanze ad attività androgena
569. Sostanze ad attività estrogena
570. Sostanze ad attività gestagena
571. Sostanze radioattive
572. Sparteina e suoi sali
573. Spironolattone
574. Steroidi con azione glucocorticoide
575. Stramonio (*Datura stramonium* L., Solanacee) e suoi preparati
576. Stricnina e suoi sali
577. Strofantidina
578. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e tutti i derivati
579. Strofanto (*Strophantus Kombé Oliv.*, Apocinacee) (specie) e loro preparati
580. Stupefacenti: ogni sostanza di cui all'articolo 12 punti a) e b) della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e relativi decreti ministeriali
581. N¹-sulfanil-N²-butilurea (Carbutamide, Glibutamide)
582. (Sulfamoil-4'-fenil-1')-totridro-3,4,5,6-tiazin-1,2-S-diossido (Sultiame)
583. Sulfinpirazone
584. Sulfonammidi (*p*.aminobenzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
585. Sultiame
586. Talidomide
587. Tallio e suoi composti
588. Tefazolina
589. Tellurio e suoi composti
590. (Terbutil-4'-dimetil-2',6'-fenilmetil)-2-imidazolina e suoi sali (Xilometazolina)
591. Tetrabenazina

Segue: ALLEGATO II.

592. Tetrabromosalicilanilide
593. Tetracaina
594. Tetracloroetilene
595. Tetraclorosalicilanilide
596. Tetracloruro di carbonio
597. Tetraetilammonio bromuro
598. Tetraetile pirofosfato, v
599. Tetrafosfato di esaetile
600. 5,6,6a,7-Tetraidro-6-metil-4H-dibenzo-[di, g]-chinolina-10,11-diol (A-pomorfini) e suoi sali
601. 2-[(5,6,7,8-Tetraidro-1-naftil)-metil]-2-imidazolina (Tefazolina) e suoi sali
602. [Tetralis-(tricloro-2,2,2-idrossietossi)-tetrametilmetano]
603. Tetranitropentaeritritolo
604. Tetrilammonio bromuro
605. *Thevetia Nerifolia* (glucosidi estratti dalla)
606. Tioammide dell'acido etilisonicotinico (Etionamide)
607. Tiodifenilamina (Fenotiazina) e suoi composti
608. Tio-TEPA
609. Tiouramici disolfuri
610. Tiouramici monosolfuri
611. Tiourea e suoi derivati, salvo quelli nominati nell'allegato IV, (prima parte)
612. Tolboxane
613. Tolbutamide
614. Tolilossi-3-propanediol-1,2, e suoi esteri (Mefenesina)
615. Tossine
616. Tranilciclopromina
617. Trans-fenil-2-ciclopropilamina-1 e suoi sali (Tranilciclopromina)
618. Triamterene
619. Tribromoetanolo (Alcool tribromoetilico)
620. Tri- β -(cloroetil)-ammina e suoi sali
621. Tricloronitrometano

Segue: ALLEGATO II.

622. Tricresilfosfato
623. Trietileneimmino-2-4-6-triazina-1,3,5 (Tetramina)
624. Trifluorex
625. Trifluperidolo
626. Triiodioetilato (di tri- β -dietilaminoetossi)-1-2-3-benzene (triiodioetilato di gallamina)
627. Triparanolo
628. Tropato della 6,7-epossitropina
629. Vaccini, tossine o sieri. Agenti impiegati allo scopo di provocare una immunità attiva (quale il vaccino anticolerico, il BCG, il vaccino antipolio, il vaccino antivaaioloso); agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato di un'immunità (comprendenti tra l'altro la tubercolina e la tubercolina PPD; le tossine utilizzate per i test di Schick e Dick, la brucellina); agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunità passiva (quali l'antitossina difterica, la globulina antivaaiolosa, la globulina antilinfocitica)
630. Valnoetamide
631. Veratrina e suoi sali
632. Veratro bianco (*Veratrum album L.*) rizomi e preparati
633. Vinile cloruro monomero
634. Vitamina D₂ + D₃
635. Vitamina D₃
636. Warfarin
637. Xantati e alchilxantati alcalini
638. Xantinol
639. Xilometazolina
640. Xilopropamina
641. Yohimbina (alcaloide della *Corynanthe johimbe K. Schun*, Rubiacee) e suoi sali
642. Zirconio e suoi derivati
643. Zossazolamina

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

COLOMBA. Lo do per illustrato.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Faccio presente che rispetto alla numerazione progressiva delle sostanze elencate nell'emendamento Colomba-Caroni Andreucci, in una pubblicazione dell'Istituto superiore di sanità, che va sotto il nome di « volumetto Quercia », un tecnico di tale Istituto, si è utilizzato l'allegato II della direttiva con relativa numerazione, rendendolo più chiaro sotto il profilo alfabetico e chimico. In sostanza, vi è una doppia trascrizione dei termini: una in ordine alfabetico e una come dovrebbe essere in termini chimicamente corretti, con una numerazione non progressiva.

L'onorevole Colomba, alla luce delle considerazioni svolte all'articolo 15 circa l'esigenza che la legge italiana contenga ciò che è più facilmente comprensibile nella nostra lingua e anche di dominio comune, dovrebbe accettare l'impostazione di trasferire nell'allegato II il contenuto del « volumetto Quercia », e quindi ritirare lo emendamento. Se così non fosse, esprimerei parere contrario sulla modifica presentata.

COLOMBA. Il problema che si pone è insignificante, perché, in fin dei conti, la elencazione Quercia e Colomba, diciamo così, è esattamente identica, tranne per il fatto che il professor Quercia ha introdotto nella sua pubblicazione dei numeri di riferimento che servono al lettore per orientarsi rispetto a quelli contenuti nella direttiva comunitaria, ma le sostanze citate dal professor Quercia nel suo libretto sono identiche a quelle elencate nella direttiva comunitaria. L'allegato II che abbiamo proposto contiene invece le sostanze comprese in tale direttiva più quelle indicate nei decreti ministeriali, oggetto di un precedente articolo aggiuntivo che la Commissione ha respinto a maggioranza. A questo punto mi si chiede di rinunciare ad elencare le sostanze vietate, alcune delle quali sono sicuramente cancerogene, quando la maggioranza si è assunta la responsabilità di respingere un emendamento da noi proposto.

Stando così le cose non posso rinunciare all'emendamento. L'unica cosa che

potrei fare sarebbe accettare la richiesta insignificante di modificare la numerazione.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

RUBINO. Non credo che la maggioranza si assuma particolari responsabilità se, successivamente ai decreti governativi, nei confronti di alcune sostanze e del loro uso è stato verificato scientificamente l'esistenza di un rapporto di cancerogenesi.

CARLONI ANDREUCCI. Poiché all'articolo 14 si dice « nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge », o si accoglie il nostro emendamento, o l'ambiguità rimane.

RUBINO. Gli elenchi di cui agli allegati sono aggiornati secondo le direttive della CEE ma ciò non toglie che, qualora si verificasse la cancerogenità di qualche sostanza in esso contenuta, il Ministero della sanità, in base al suo ruolo ed alla sua funzione, potrebbe intervenire secondo le necessità (vedi articolo 2).

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario perché si ritiene che i decreti, non essendo stati abrogati, siano ancora in vigore. Inoltre, anche se vi fosse un'interpretazione differente, il ministero in base all'articolo 2 sarebbe sempre in grado di intervenire modificando l'elenco, come ha ricordato l'onorevole Rubino.

CARLONI ANDREUCCI. A me sembra assurdo approvare un elenco come questo, e ritengo che un piccolo sforzo si sarebbe potuto compiere per migliorarne la formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colomba all'allegato II, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'allegato II nel testo giuntoci dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato successivo.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

ALLEGATO III.

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI,
SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Acido borico	a) Talchi b) Prodotti per l'igiene della bocca c) Altri prodotti	a) 5 % b) 0,5% c) 3 %	a) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni	a) Da non usare nella cura dei neonati	
2	Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri	a) Prodotti per l'arriciatura e la stiratura dei capelli: - uso privato - uso professionale b) Depilatori c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	a) - 8% pronto per l'uso pH ≤ 9,5 - 11% pronto per l'uso pH ≤ 9,5 b) 5% pH ≤ 12,65 c) 2% percentuali calcolate in acido tioglicolico	—	—	
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini	Prodotti per i capelli	5 %	—	Riservato ai parrucchieri	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
4	Clorobutanolum*	Conservante	0,5%	Vietato negli aerosol	Contiene clorobutanolo	
5	Ammoniaca	—	6 % calcolato in NH ₃	—	Superiore a 2%: contiene ammoniaca	
6	Tosylchloramidum natri-cum*	—	0,2 %	—	—	
7	Clorati di metalli alcalini	a) Dentifrici b) Altri usi	a) 5 % b) 3 %	—	—	
8	Cloruro di metilene	—	35 % (in caso di miscela con 1, 1, 1, tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35%)	Contenuto massimo di impurità: 0,2%	Per i preparati in genere aerosol: non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente	
9	Diamminobenzene (orto, para, meta), loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati del par-diamminobenzene sostituiti all'azoto (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	6 % calcolato in base libera	—	Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminobenzene Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
10	Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	10% calcolato in base libera	—	Può dare una reazione allergica Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminotolueni Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	
11	Diamminofenoli (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	10% calcolato in base libera	—	Può dare una reazione allergica Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminofenoli Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	
12	Dichlorophenum*	—	0,5% massima	—	Contiene diclorofene	
13	Acqua ossigenata	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	40 volumi, ossia 12% di H ₂ O ₂	—	Contiene x di % H ₂ O ₂	
14	Formaldeide	a) Preparati per indurire le unghie b) Uso come conservante c) Per l'igiene della bocca	a) 5% calcolato in aldeide formica b) 0,2% calcolato in aldeide formica c) 0,1% calcolato in aldeide formica	a) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per l'igiene della bocca b) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per l'igiene della bocca	a) Proteggere le pipite con una sostanza grassa. Contiene x % di formaldeide b) Contiene formaldeide	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
15	Hexachloroprenum*	Conservante	0,1%		Da non usare nell'igiene dei neonati Contiene esaclorofene	
16	Idrochinone (1)	—	2%		Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente Contiene idrochinone	
17	Potassa caustica o soda caustica	a) Prodotto solvente delle pipite delle unghie b) Prodotto per la stiratura dei capelli c) Altri usi come neutralizzante	a) 5% in peso (2) b) 2% in peso (2) c) sino a pH 11	—	a) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini b) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini	
18	Lanolina	—	—	—	Contiene lanolina	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

(2) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
19	α -Naftolo	Tintura per i capelli	0,5%	—	Contiene α -Naftolo	
20	Nitrito di sodio	Unicamente come anticorrosivo	0,2%	Da non usare con le amine secondarie	—	
21	Nitrometano	Unicamente come anticorrosivo	0,3%	—	—	
22	Fenolo	Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo)	1%	—	Contiene fenolo	
23	Acido picrico	Unicamente come anticorrosivo	1%	—	Contiene acido picrico	
24	Pirogallo (1)	Unicamente come tintura per capelli	5%	—	Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene pirogallo.	
25	Chinino e suoi sali	a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) b) Lozioni per capelli	a) 0,5% calcolato in chinino-base b) 0,2% calcolato in chinino-base	—	—	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
26	Resorcina (1)	a) Tintura per capelli	a) 5%	—	a) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente	
		b) Lozioni per capelli	b) 0,5%		b) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina	
		c) Preparati per lavare i capelli (shampoo)	c) 0,5%		c) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione.	
27	Solfuri di ammonio, alcalini e alcalino-terrosi	—	2% in paste 20% per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo	—	—	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	RESTRIZIONI					
	SOSTANZE	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	
a	b	c	d	e	f	
28	Zinco (cloruro e solfato)	—	1% calcolato in zinco	—	—	
29	Zinco solfofenato	a) Astringente b) Deodorante	a) 6% calcolato in per- centuale di sostanza anidra b) 6% calcolato in per- centuale di sostanza anidra	—	a) Evitare il contatto con gli occhi b) Non vaporizzare negli occhi	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

ALLEGATO III.

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) Rossi					
1	12 085	—	—	3 %	—
2	12 150	—	—	—	—
3	12 490	—	—	—	—
4	14 720	E 122	—	—	E 122
5	14 815	E 125	—	—	E 125
6	15 525	—	—	—	—
7	15 580	—	—	—	—
8	15 585	—	r	—	—
9	15 630 15 630 Ba 15 630 Sr	—	—	3 %	—
10	15 850	E 180	—	—	E 180
11	15 865 15 865 Sr	—	—	—	—
12	15 880	—	—	—	—
13	16 185	E 123	—	—	E 123
14	16 255	E 124	—	—	E 124
15	16 290	E 126	—	—	E 126
16	45 170 45 170 Ba	r	—	—	—
17	45 370	—	—	—	Tenore massimo del- l'1 % in fluoresceina e del 2 % in mono- bromofluoresceina
18	45 380	—	—	—	<i>idem</i>
19	45 405	—	r	—	<i>idem</i>
20	45 410	—	—	—	<i>idem</i>

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera «r» nella colonna «restrizioni» sotto «campo di applicazione» significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo di applicazione della normativa.
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI			
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza	
a) ROSSI						
21	45 425	—	—	—	Tenore massimo del 1' % in fluoresceina e del 3 % in moniodofluoresceina	
22	45 430	E 127	—	—	E 127 <i>idem</i>	
23	58 000	—	—	—	—	
24	73 360	—	—	—	—	
25	75 470	E 120	—	—	E 120	
26	77 015	E 420	—	—	E 420	
27	77 491	E 172	—	—	E 172	
28	—	E 163	—	—	E 163	
29	—	E 162	—	—	E 162	
b) ARANCIONI E GIALLI						
1	10 316	—	r	—	—	
2	11 920	—	—	—	—	
3	12 075	—	—	—	—	
4	13 015	E 105	—	—	E 105	
5	14 270	E 103	—	—	E 103	
6	15 510	—	r	—	—	
7	15 980	E 111	—	—	E 111	
8	15 985	E 110	—	—	E 110	
9	19 140	E 102	—	—	E 102	
10	45 350	—	—	6 %	—	
11	47 005	E 104	—	—	E 104	
12	75 100	—	—	—	—	
13	75 120	E 160 b	—	—	E 160 b	
14	75 125	E 160 d	—	—	E 160 d	
15	75 130	E 160 a	—	—	E 160 a	
16	75 135	E 161 d	—	—	E 161 d	
17	75 300	E 100	—	—	E 100	
18	77 489	E 172	—	—	E 172	
19	77 492	E 172	—	—	E 172	
20	40 820	E 160 e	—	—	E 160 e	
21	40 825	E 160 f	—	—	E 160 f	
22	—	E 101	—	—	E 101	
23	45 395	—	—	Quando viene usato per i rossetti per le labbra, il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell'1 %	—	
24	—	E 160 c	—	—	E 160 c	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
c) VERDI E BLU					
1	42 051	E 131	—	—	E 131
2	42 053	—	—	—	—
3	42 090	—	—	—	—
4	44 090	—	—	—	—
5	61 565	—	—	—	—
6	61 570	—	—	—	—
7	69 825	—	—	—	—
8	73 000	—	—	—	—
9	73 015	E 132	—	—	E 132
10	74 260	—	r	—	—
11	75 810	E 140	—	—	E 140
12	—	E 141	—	—	E 141
13	77 007	—	—	—	—
14	77 346	—	—	—	—
15	77 510	—	—	—	Esente da ioni di cianuro
16	69 800	E 130	—	—	E 130
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	28 440	E 151	—	—	E 151
2	42 640	—	—	—	—
3	60 725	—	—	—	—
4	73 385	—	—	—	—
5	77 000	E 173	—	—	E 173
6	77 002	—	—	—	—
7	77 004	—	—	—	—
8	77 005	—	—	—	—
9	77 120	—	—	—	—
10	77 220	E 170	—	—	E 170
11	77 231	—	—	—	—
12	77 266	Parte di E 153	—	—	E 153
13	77 267	Parte di E 153	—	—	E 153
14	77 400	—	—	—	—
15	77 480	E 175	—	—	E 175
16	77 499	E 172	—	—	E 172

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	R E S T R I Z I O N I		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
17	77 713	—	—	—	—
18	77 742	—	—	—	—
19	77 745	—	—	—	—
20	77 820	E 174	—	—	E 174
21	77 891	Biossido di titanio (e sue miscele con mica)	—	—	E 171
22	77 947	—	—	—	—
23	75 170	Guanina o essenza di Oriente	—	—	—
24	—	—	—	—	—
(Bianco 9) Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio					
25	—	E 150 Caramello	—	—	E 150

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Gli onorevoli Colomba e Carloni Andreucci hanno presentato il seguente emendamento:
Sostituire l'allegato III con il seguente:

ALLEGATO III

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO NEI PRODOTTI COSMETICI È VIETATO
SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Acido boricco	a) Talchi b) Prodotti per l'igiene della bocca c) Altri prodotti	a) 5% b) 0,5% c) 3%	a) Non usare nei prodotti per l'igiene dei bambini di età inferiore ai 3 anni.	a) Non usare per l'igiene dei neonati.	
2	Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri	a) Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli: — uso privato — uso professionale b) Depilatori. c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo la applicazione.	a) — 8% pronto per lo uso pH < 9,5 — 11% pronto per lo uso pH 9,5 b) 5% pH < 12,65 c) 2% percentuali calcolate in acido tioglicolico.	— — —	a) Contiene acido tioglicolico. Seguire le istruzioni per l'uso. b) Contiene acido tioglicolico. Seguire le istruzioni per l'uso. c) Contiene acido tioglicolico. Seguire le istruzioni per l'uso.	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini.	Prodotti per capelli.	5%	—	Riservato ai parrucchieri.	
4	Ammoniaca.	—	6% calcolato in NH ₃	—	Se la concentrazione è superiore al 2%: contiene ammoniacca.	
5	Tosylchloramidum natricum (+).	—	0,2%	—	—	
6	Clorati di metalli alcalini.	a) Dentifrici. b) Altri usi.	a) 5% b) 3%	— —	— —	
7	Cloruro di metilene.	—	35% (In caso di miscuglio con 1,1,1, tricloroetano la concentrazione totale non deve superare il 35%).	Contenuto massimo di impurità: 0,2%	Per i preparati in generale aerosol: non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente.	
8	Diamminofenoli (1).	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli.	10% calcolato in base libera.	—	Può provocare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminofenoli. Può essere nocivo. Non usare per tingere ciglia o sopracciglia.	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
9	Dichlorophenem (*).	—	0,5% massimo (salvo come conservativo).	—	Contiene diclorofene. Non usare per l'igiene dei neonati.	
10	Acqua ossigenata.	Preparati per trattamento dei capelli.	40 volumi, ossia 12% di H ₂ O ₂ .	—	Contiene x di % H ₂ O ₂ . Evitare che la sostanza venga a contatto con gli occhi. Se accidentalmente dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente.	
11	Formaldeide.	Preparati per indurire le unghie.	5% calcolato in aldeide formica.	—	Proteggere le pipite con una sostanza grassa. Se la concentrazione è superiore allo 0,05%: contiene x% di formaldeide.	
12	Idrochinone (2).	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli.	2%	—	Non usare per tingere ciglia o sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente. Contiene idrochinone.	

(2) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra di loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
13	Potassa caustica o soda caustica.	a) Prodotto solvente delle pipite delle unghie. b) Prodotto per la stiratura dei capelli. c) Depilatori. d) Altri usi come neutralizzante.	a) 5% in peso (1). b) 2% in peso (1). c) sino a pH 12,65. d) sino a pH 11.	—	a) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Tenere lontano dai bambini. b) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità.	
14	Lanolina.	—	—	—	Contiene lanolina.	
15	a-Naftolo.	Tintura per capelli.	0,5%	—	Contiene a-Naftolo.	
16	Nitrito di sodio.	Anticorrosivo.	0,2%	Non usare con le ammine secondarie.	—	
17	Nitrometano.	—	0,3%	—	—	
18	Fenolo e suoi sali alcalini.	Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo).	1% calcolato in fenolo.	—	Contiene fenolo.	

(1) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
19	Acido picrico.	Anticorrosivo.	1%	—	Contiene acido picrico.	
20	Pirogallolo (1).	Tintura per capelli.	5%	—	Non usare per tingere ciglia o sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli pirogallo. Può essere nocivo.	
21	Chinino e suoi sali.	a) Preparati per lavare i capelli. (shampoo) b) Lozioni per capelli.	a) 0,5% calcolato in chinino-base. b) 0,2% calcolato in chinino-base.	—	—	
22	Resorcina (1).	a) Tintura per capelli.	—	—	a) Può provocare una reazione allergica. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Non usare per tingere ciglia o sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

VIII. LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
		<i>b) Lozione per capelli.</i>			<i>b) Può provocare una reazione allergica. Contiene resorcina.</i>	
		<i>c) Preparati per lavare i capelli. (shampoo)</i>			<i>c) Può provocare una reazione allergica. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.</i>	
23	Solfuri di ammonio, alcalini e alcalino-terrosi.	—	2% in paste. 20% per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo.	—	—	
24	Sali di zinco, esclusi i sali di zinco degli acidi grassi, lo zinco solfofenato e lo zinco piritone.	—	1% calcolato in zinco.	—	—	
25	Zinco solfofenato.	<i>a) Astringente.</i>	<i>a) 6% calcolato in percentuale di sostanza anidra.</i>	—	<i>a) Evitare il contatto con gli occhi.</i>	
		<i>b) Deodorante.</i>	<i>b) 6% calcolato in percentuale di sostanza anidra.</i>		<i>b) Non vaporizzare negli occhi.</i>	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	RESTRIZIONI					
	SOSTANZE	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	
a	b	c	d	e	f	
26	Monofluorofosfato di ammonio.	Prodotti per l'igiene della bocca.	0,15% calcolata in F. In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita allo 0,15%.	—	Contiene monofluorofosfato di ammonio.	
27	Monofluorofosfato di sodio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene monofluorofosfato di sodio.	
28	Monofluorofosfato di potassio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene monofluorofosfato di potassio.	
29	Monofluorofosfato di calcio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene monofluorofosfato di calcio.	
30	Fluoruro di calcio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro di calcio.	
31	Fluoruro di sodio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro di sodio.	
32	Fluoruro di potassio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro di potassio.	
33	Fluoruro di ammonio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro di ammonio.	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
34	Fluoruro di alluminio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro di alluminio.	
35	Fluoruro stannoso.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene fluoruro stannoso.	
36	Iodofluoruro di cetilamina (iodofluoruro di esadecilammmina).	idem.	0,15% idem.	—	Contiene diiodofluoruro di cetilammmina.	
37	Diidrofioruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecenilammmina.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene diidrofioruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecenilammmina.	
38	Diidrofioruro di N, N', N'-tri (poliossietilene)-N-esadecilpropilene-diammina.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene diidrofioruro di N, N', N'-tri (poliossietilene)-N-esadecilpropilene-diammina.	
39	Iodofloruro di ottadecenilammmina.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene iodofloruro di ottadecenilammmina.	
40	Silicofloruro di sodio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene silicofloruro di sodio.	
41	Silicofloruro di potassio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene silicofloruro di potassio.	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
42	Silicofluoruro di ammonio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene silicofluoruro di ammonio.	
43	Silicofluoruro di magnesio.	idem.	0,15% idem.	—	Contiene silicofluoruro di magnesio.	
44	Bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazodina.	a) Preparato per il trattamento dei capelli. b) Preparato per il trattamento dei capelli, destinato ad essere eliminato dopo l'applicazione.	a) fino al 2%. b) dal 2% all'8%.	a) Vietato nei generatori aerosol. b) Idem.	a) Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazodina. b) - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. - Contiene bis (idrossimetil) 1,3 tione-2 imidazodina.	
45	Tribromosalicilanilide (per esempio tribromosalanum).	Sapone.	1%	Criteri di purezza: 3,4',5 tribromosalicilanilide: 98% minimo. Altri bromosalicilanilidi: 2% massimo. 4',5 dibromosalicilanilide: 0,1% massimo. Bromuro inorganico: 0,1% massimo, espresso in Na Br.	Contiene tribromosalicilanilide.	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

ALLEGATO III

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI

IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) ROSSI					
1	12 085	—	—	3 %	—
2	12 150	—	—	—	—
3	12 490	—	—	—	—
4	14 720	E 122	—	—	E 122
5	14 815	E 125	—	—	E 125
6	15 525	—	—	—	—
7	15 580	—	—	—	—
8	15 585	—	r	—	—
9	15 630	—	—	3 %	—
	15 630:1	—	—	—	—
	15 630:3	—	—	—	—
10	16 865	—	—	—	—
	15 865:3	—	—	—	—
11	15 880	—	—	—	—

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo di applicazione della normativa.
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
12	16 185	E 123	—	—	E 123
13	16 255	E 124	—	—	E 124
14	16 290	E 126	—	—	E 126
15	45 170	—	—	—	—
	45 170:1	—	r	—	—
16	45 370	—	—	—	Tenore massimo del- l'1% in fluoresceina e del 2% in mono- bromofluoresceina
17	45 380	—	—	—	<i>idem</i>
18	45 405	—	r	—	<i>idem</i>
19	45 410	—	—	—	<i>idem</i>
20	45 425	—	—	—	Tenore massimo del- l'1% in fluoresceina e del 3% in mono- iodofluoresceina
21	45 430	E 127	—	—	E 127 <i>idem</i>
22	58 000	—	—	—	
23	73 360	—	—	—	
24	75 470	E 120	—	—	E 120
25	77 491	E 172	—	—	E 172
26	—	E 163	—	—	E 163
27	—	E 162	—	—	E 162

b) ARANCIONI E GIALLI

1	10 316	—	r	—	—
2	11 920	—	—	—	—

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
3	12 075	—	—	—	—
4	13 015	E 105	—	—	E 105
5	14 270	E 103	—	—	E 103
6	15 510	—	r	—	
7	15 980	E 111	—	—	E 111
8	15 985	E 110	—	—	E 110
9	19 140	E 102	—	—	E 102
10	45 350	—	—	6 %	—
11	47 005	E 104	—	—	E 104
12	75 100	—	—	—	—
13	75 120	E 160 b	—	—	E 160 b
14	75 125	E 160 d	—	—	E 160 d
15	75 130	E 160 a	—	—	E 160 a
16	75 135	E 161 d	—	—	E 161 d
17	75 300	E 100	—	—	E 100
18	77 489	E 172	—	—	E 172
19	77 492	E 172	—	—	E 172
20	40 820	E 160 e	—	—	E 160 e
21	40 825	E 160 f	—	—	E 160 f
22	—	E 101	—	—	E 101
23	45 396	—	—	Quando viene usato per i rossetti per le labbra, il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell'1 per cento.	—
24	—	E 160 c	—	—	E 160 c

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
1	42 051	E 131	—	—	E 131
2	42 053	—	—	—	—
3	42 090	—	—	—	—
4	444 090	E 142	—	—	E 142
5	61 565	—	—	—	—
6	61 570	—	—	—	—
7	60 825	—	—	—	—
8	—				
9	73 015	E 132	—	—	E 132
10	74 260	—	r	—	—
11	75 810	E 140	—	—	E 140
12	—	E 141	—	—	E 141
13	77 007	—	—	—	—
14	77 346	—	—	—	—
15	77 510	—	—	—	Esente da ioni di cianuro
16	69 800	E 130	—	—	E 130

d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI

1	28 440	E 151	—	—	E 151
2	42 640	—	—	—	—
3	60 725	—	—	—	—
4	73 385	—	—	—	—

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO III - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
5	77 000	E 173	—	—	E 173
6	77 002	—	—	—	—
7	77 004	—	—	—	—
8	77 120	—	—	—	—
9	77 220	E 170	—	—	E 170
10	77 231	—	—	—	—
11	77 266	—	—	—	E 153
12	77 267	—	—	—	E 153
13	77 400	—	—	—	—
14	77 480	E 175	—	—	E 175
15	77 499	E 172	—	—	E 172
16	77 713	—	—	—	—
17	77 742	—	—	—	—
18	77 745	—	—	—	—
19	77 820	E 174	—	—	E 174
20	77 891	E 171 Biossido di titanio (e sue miscele con mica)	—	—	E 171
21	77 947	—	—	—	—
22	75 170	Guanina o essenza d'Oriente	—	—	—
23	—	—	—	—	—
24	—	E 150 Caramello	—	—	E 150
25	—	E 153	—	—	E 153

COLOMBA. Ritiro l'emendamento sostitutivo dell'allegato III, in quanto esso rientrava nella logica di tener conto di precedenti emendamenti che non sono stati accolti, per cui ora un aggiornamento degli elenchi allegati non ha più senso. Ritiro anche il successivo testo sostitutivo dell'allegato IV, nonché l'allegato V aggiuntivo; gli elenchi rimarranno come sono, di difficile applicazione, perché non

ci è stato consentito di migliorarne la formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'allegato III nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Avendo ritirato l'onorevole Colomba il suo testo sostitutivo, porrò direttamente in votazione l'allegato successivo, dopo averne dato lettura.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

ALLEGATO IV

PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5% calcolata in % degli alcoli etilico e isopropilico	—	—	
2	Thiomersalum*	Unicamente come conser- vante del belletto per gli occhi	0,007% calcolata come Hg. In caso di miscuglio con altri composti mer- curici autorizzati, la con- centrazione massima in Hg resta stabilita a 0,007 per cento	—	Contiene etilmercuriosali- cicato	
3	Composti fenilmercurici	<i>idem</i>	<i>idem</i>	—	Contiene composti fenilmer- curici	
4	Cloroformio	Dentifrici	4 %	—	—	
5	Estere monoglicerico del- l'acido para-aminobenzo- ico	—	5 %	—	Contiene monogliceride pa- ra-aminobenzoico	
6	Idrossi-8-chinolina e suo solfato	—	0,3 % in base	Da non usare nei prodot- ti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei tal- chi per neonati	Da non usare per i neonati	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO IV - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
7	Monofluorofosfato di ammonio	Prodotti per l'igiene della bocca	0,15% calcolata in F. In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15%	—	Contiene monofluorofosfati di ammonio	
8	Monofluorofosfato di sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene monofluorofosfato di sodio	
9	Monofluorofosfato di potassio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene monofluorofosfato di potassio	
10	Monofluorofosfato di calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene monofluorofosfato di calcio	
11	Fluoruro di calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro di calcio	
12	Fluoruro di sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro di sodio	
13	Fluoruro di potassio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro di potassio	
14	Fluoruro di ammonio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro di ammonio	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO IV - Parte Prima

Numero d'ordine	RESTRIZIONI					
	SOSTANZE	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	
a	b	c	d	e	f	
15	Fluoruro di alluminio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro di alluminio	
16	Fluoruro stannoso	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene fluoruro stannoso	
17	Idrofluoruro di cetilamina (idrofluoruro di esadecilamina)	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene idrofluoruro di cetilamina	
18	Diidrofluoruro di bis-(i-drossietil) ammino-propil-N-idrossietil - ottadecilamina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>	—	Contiene diidrofluoruro di bis-(i-drossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilamina	
19	Diidrofluoruro di N, N', N"-tri (poliossietilene)-N-esadecil - propilenediammina	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene diidrofluoruro di N, N', N"-tri (poliossietilene) - N-esadecil-propilenediammina	
20	Idrofluoruro di ottadecilamina	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene idrofluoruro di ottadecilamina	
21	Silicofluoruro di sodio	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene silicofluoruro di sodio	
22	Silicofluoruro di potassio	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene silicofluoruro di potassio	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO IV - Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
23	Silicofluoruro di ammonio	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene silicofluoruro di ammonio	
24	Silicofluoruro di magnesio	<i>idem</i>	0,15% <i>idem</i>	—	Contiene silicofluoruro di magnesio	
25	Safrol	—	100 ppm	—	—	
26	Bis (idrossimetil)-1,3 tioure-2 imidazolidina	Preparazione per il trattamento dei capelli	a) fino al 2% b) dal 2% all'8%	a) Vietato nei generatori aerosol b) <i>idem</i>	a) Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tioure-2 imidazolidina b) - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione	
27	Bis (idrossimetil)-1,3 tiurea	<i>idem</i>	6%	<i>idem</i>	— Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tiurea — Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione	
28	Idrossimetil-1 tiurea	<i>idem</i>	6%	<i>idem</i>	— Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tiurea — Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione — Contiene idrossimetil-1 tiurea	

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

ALLEGATO IV.

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI

IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI
DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) Rossi					
1	12 120	—	—	—	—
2	12 350	—	—	—	—
3	12 385	—	—	—	—
4	14 700	—	—	—	—
5	15 500 15 500 Ba	—	r L'uso di sali di bario è vietato nei rossetti per le labbra	—	—
6	15 585 Ba	—	—	—	—
7	15 620	—	—	—	—
8	15 800	—	—	—	—
9	16 035	—	—	—	—
10	26 100	—	—	—	—
11	27 290	—	—	—	—
12	45 160	—	—	—	—
13	75 480	—	—	—	—
14	75 580	—	—	—	—

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II.
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Segue: ALLEGATO IV - Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
b) ARANCONI E GIALLI					
1	18 965	—	—	—	—
2	45 340	—	—	—	—
3	47 000	—	r	—	—
c) VERDI E BLU					
1	42 040	—	—	—	—
2	42 140	—	—	—	—
3	42 170	—	—	—	—
4	42 735	—	—	—	—
5	44 040	—	—	—	—
6	44 045	—	—	—	—
7	59 040	—	—	—	—
8	61 554	—	—	—	—
9	62 085	—	—	—	—
10	77 288	—	—	—	Esente da ioni cromato
11	77 289	—	—	—	<i>idem</i>
12	77 520	—	—	—	—
13	74 160	—	—	—	—
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	20 170	—	—	—	—
2	27 755	E 152	—	—	E 152
3	42 580	—	—	—	—
4	45 190	—	—	—	—
5	77 019	—	—	—	—
6	77 163	Ossicloruro di bismuto (e sue miscele con mica)	—	—	—
7	77 265	—	—	—	—
8	77 718	—	—	—	—

ALLEGATO IV.

PARTE TERZA

A) ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE

Rossi

12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 1855, 26105, 45100, 50240, E 121

Arancioni e gialli

1168, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105

Blu e verdi

10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350, blu di bromotimolo, verde di bromocresolo, n-dibutilammino-1, 4 antrachinone

Violetti, bruni, neri, bianchi

12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571, 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, sali di sodio dell'acido diammino 2-4 azobenzenesulfonico e 5 relativi coloranti (Brawn FK), porpora di bromocresolo

B) ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE

Rossi

11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300

Gialli e arancioni

11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 2118, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, 4-(3-Clorofenilazoto)-3-idrossi-2-acido naftico-0-anisidine (pigmento arancio 4), -3-ossipirene-5, 8, 10-trisolfonato di soda

Blu e verdi

10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180

Violetti, bruni, neri, bianchi

12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 42535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615

(È approvato).

Gli onorevoli Trotta e Allocca hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione Igiene e sanità,
impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché la Comunità europea introduca nella propria normativa che disciplina la produzione e la

commercializzazione dei prodotti di cosmesi e di igiene personale, una norma che preveda la dichiarazione, qualitativa e quantitativa, su apposito biglietto illustrativo o sull'involucro del prodotto, di sostanze farmacologicamente attive eventualmente presenti nel prodotto stesso ».

(0/1758/1/14)

TROTTA. Abbiamo presentato questo ordine del giorno perché il Governo non può introdurre nella legislazione una norma che preveda la dichiarazione quantitativa e qualitativa di sostanze farmacologicamente attive contenute nei prodotti cosmetici, norma contrastante con la legislazione vigente nel Mercato comune e quindi non attuabile nel nostro paese. In sostanza, nei prodotti cosmetici possono essere presenti farmaci veri e propri: mi riferisco alle creme vitaminiche, a quelle ormoniche per rassodare il seno, ai dentifrici con azione disinfettante, anticarie, eccetera. Queste sostanze farmacologicamente attive, oltre ad avere un'azione terapeutica, possono anche essere dannose per l'organismo: basti pensare alle potenzialità allergizzanti di tali sostanze con il sorgere di stati di *shock* e di anafilassi che possono anche portare al decesso del paziente. Secondo la legislazione vigente e il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, di queste sostanze è possibile non avere alcuna traccia né sul prodotto che viene venduto e messo in commercio né sul foglietto illustrativo che eventualmente l'accompagna. Non vi è dubbio che questa è una grossa carenza e costituisce un notevole pericolo. Da ciò nasce la necessità che all'interno del Mercato comune venga recepita questa istanza, e cioè si introduca il principio di menzionare la composizione quantitativa e qualitativa delle sostanze con effetto farmacologico eventualmente presenti nei cosmetici.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Accolgo l'ordine del giorno perché credo sia giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Trotta e sia interesse dei consumatori conoscere le sostanze farmacologicamente attive presenti nei prodotti cosmetici.

TROTTA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

COLOMBA. Il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge perché non segna alcun passo avanti rispetto alla direttiva comunitaria del 1976; è infatti un adeguamento pedissequo ad una pessima traduzione dal francese della direttiva. Come ho più volte avuto occasione di ricordare nel corso della discussione, su alcune questioni fondamentali, su cui ci eravamo impegnati, non vi è stato assenso né da parte del Governo né della maggioranza, in particolare non si è prevista una elencazione positiva la più ampia possibile delle sostanze consentite, ma anzi si è preferito mantenere una elencazione negativa che addirittura è stata mutilata in parte e non si sono inserite in questa elencazione negativa sostanze sicuramente cancerogene che vengono utilizzate come coloranti per i capelli e la cute. Proprio all'ultimo si sono considerati prodotti cosmetici gli abbronzanti senza sole: questo ci pare il massimo delle assurdità introdotte nel testo.

Per quanto riguarda gli organismi di controllo, si è preferito mantenere in materia indeterminata alcuni compiti alle regioni anziché compiere subito la scelta delle Unità sanitarie locali che avrebbe consentito anche di superare il ruolo dell'ufficiale sanitario, e cioè del sindaco.

Sulla questione dell'etichettatura si è preferito rimanere nel vago e nel generico senza prevedere l'obbligatorietà della formula qualitativa. Ci pare che sulle questioni di fondo non si sia registrato alcun accordo. La maggioranza ha imposto il rispetto di una direttiva comunitaria che risponde fundamentalmente alle esigenze dei produttori e che sicuramente va a svantaggio, se non addirittura a danno dei consumatori.

Onorevole Trotta, ci consenta di dirle che l'ordine del giorno accolto dal Governo è abbastanza superfluo, perché nell'articolo 1 si dice chiaramente che i prodotti cosmetici non devono essere farmacologicamente attivi, e quindi questo escludeva di fatto la presenza di sostanze medicamentose. Stante questa situazione e per motivi che ho testé addotto, ribadisco il

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento.

RUBINO. Credo che il disegno di legge sia da approvarsi per questi motivi di fondo: esso determina un punto di partenza e preferiamo un qualcosa che sia perfettibile al permanere di una realtà che non è affatto definita. Tutti siamo convinti dell'esigenza di difendere la qualità della vita e la salute dalle infinite *noxae* patogene di carattere chimico ed elettromagnetico che stanno determinando una serie di malanni difficilmente definibili, ma mi rendo altrettanto conto che talvolta una posizione di estremo rigore finisce paradossalmente col determinare danni peggiori. In questo senso colgo lo sforzo che il relatore e il Governo hanno compiuto nel mantenere una linea di connessione con la realtà internazionale per evitare, assumendo una posizione per un diverso equilibrio rispetto a quanto dichiarato dalle convenzioni internazionali, di penalizzare l'industria nazionale. È chiaro che il mercato dei cosmetici non è suscettibile di essere seguito in tutti i suoi particolari per cui, avendo una normativa molto differente, si viene ad avere questo danno. Dobbiamo comunque riaffermare in termini politici che questo mette in moto un processo di continuo accertamento della pericolosità dei farmaci anche alla luce delle nuove ricerche e di quello che potrà emergere dalle nuove sperimentazioni, ed è allora sempre più necessario che il Governo sia in condizione di controllare questo processo continuo di adeguamento alla legislazione. Certo una realtà come quella attuale, nella quale spesso il Ministero della sanità non è in grado di controllare la situazione, può rendere comprensibili molte delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Colomba, ma è proprio questo che dovrebbe spingerci verso un'effettiva capacità direzionale del ministero, ed a considerare questa legge — certo non perfetta — almeno come un punto di partenza, come la spinta iniziale per l'efficienza di un settore così difficile ed in continua e rapida evoluzione.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale e di attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758):

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	15
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1758, risultano assorbite le proposte di legge Gargano (564) e Colomba ed altri (1219).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Armella, Armellin, Bova, Brusca, Carloni Andreucci, Colomba, Di Giovanni, Fabbri Orlando, Garavaglia, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, La Rocca, Lussignoli, Mantella, Menziani, Pastore, Rubino, Sandomenico, Sangalli, Sposetti, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Trotta, Urso Giacinto, Ventre.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA